



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
III REPARTO – 8^ DIVISIONE BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL1 V 12 3 0054308

Roma

PDC: Mar. A.s.U.P.S. Massimo NERONI

Tel.: 5.0428 (06517050428)

e-mail: r3d8s3@persomil.difesa.it



20/02/2013

All.: 2; ann.: //

OGGETTO: Rimborso spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, risarcimento danni, spese di giudizio.
Nuovo modulo di rilevazione dati anagrafici e coordinate bancarie.

A ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Seguito f. pari oggetto n. M D GMIL IV 12 3/233632 in data 5 maggio 2008.

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Si trasmette in allegato per la massima diffusione il nuovo modulo allegato "B" di rilevazione dati anagrafici e coordinate bancarie, conformato a quanto disciplinato dall'art. 12, co. 2, lettera b, della legge n. 214 in data 22 dicembre 2011 (pagamenti superiori a €. 1.000,00).

Il medesimo modulo potrà essere consultato sul sito del Ministero della Difesa al seguente link:
<http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/DG/PERSOMIL/circolari163/Pagine/elenco.aspx>,
oppure sul portale intranet sul link <http://inpersomil.persomil.it/>.

d'ordine

IL COORDINATORE DELLA DIVISIONE
(Col. com. Domenico LAURIANO)

A	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
	UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
	COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
e, per diramazione interna:		
	SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE	SEDE
	SEGRETERIE VICE DIRETTORI GENERALI	SEDE
	UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	SEDE
	I REPARTO	SEDE
	II REPARTO	SEDE
	III REPARTO	SEDE
	IV REPARTO	SEDE
	V REPARTO	SEDE
	VI REPARTO	SEDE



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO - 12^a Divisione – Bilancio e Affari Finanziari

- Viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma -

- Palazzo M. Ilo Messe -

Prot. N. M D GMIL IV 12 3 /233632

Roma 05.05.2008

PDC: T.COL. OLIVA M. tel.06/517050437

OGGETTO: Rimborsi spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, risarcimento danni, spese di giudizio.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "1"

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *circolare n. 1 di prot. 0001452 del 07/01/2008 – Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;*
- *circolare prot. n DGPM/III/7^/1847 del 09.03.1999 - Direzione Generale per il Personale Militare;*
- *circolare prot. n. M_D GMIL_040064445 del 04/08/2005- III Reparto – 7^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare;*

1. Come è noto a decorrere dal 1° gennaio 2008, la direttiva europea sui servizi di pagamento n. 64/2007/CE (Payment Services Directive – PSD) e la normativa europea Mifid (Markets in financial instruments directive), al fine di garantire una maggiore rapidità ed una elevata efficacia nell'esecuzione delle operazioni bancarie all'interno dell'area euro, prevedono l'uso dell' International Bank Account Number, più noto nella forma abbreviata di **IBAN**, già in utilizzo per i bonifici transfrontalieri, ora obbligatorio anche per tutti gli ordini di bonifici in Italia, al posto delle tradizionali coordinate bancarie nazionali (CIN, codici ABI, CAB e numero di conto corrente).
2. Il Sistema Informativo di Vertice della Difesa, attualmente utilizzato per effettuare i pagamenti di cui all'oggetto, attenendosi agli standards previsti dal progetto SEPA (Single Euro Payments Area – Area Unica dei Pagamenti in Euro), è già stato adeguato alla normativa vigente al fine di uniformare il colloquio telematico con la Banca d'Italia, riguardo il mandato informatico, pur essendo previsto un utilizzo a regime del codice IBAN a decorrere dal 1° giugno 2008.
3. Premesso quanto sopra, onde procedere alla canalizzazione degli accreditamenti delle somme spettanti in favore dei beneficiari dei pagamenti in oggetto, il personale interessato, dovrà compilare con scrupolosa attenzione l'allegato nuovo modello di

“rilevazione dati anagrafici e richiesta di modalità di pagamento” che sostituisce quello precedentemente adottato, accompagnato da copia di idoneo documento di riconoscimento del beneficiario (ALLEGATO “2”).

Il codice IBAN, reperibile anche all’interno del proprio estratto conto, è composto da 27 caratteri alfanumerici ed identifica in maniera univoca ogni conto corrente, contenendo le informazioni relative al paese, all’istituto (banca o poste), alla filiale ed al numero di conto corrente del destinatario del bonifico.

Unitamente al codice IBAN è opportuno indicare anche il Bank Identifier Code (codice **BIC**) che è un codice assegnato dal Society for Worldwide Interbank Financial (per questo spesso è definito anche **SWIFT**) attualmente utilizzato per i pagamenti internazionali e serve ad identificare la banca del beneficiario e può essere formato da 8 o 11 caratteri alfanumerici, a seconda dell’indicazione della sede centrale della banca (8 caratteri) o individuazione specifica della filiale (11 caratteri).

4. Altra novità di rilievo, introdotta dalla circolare in riferimento del M.E.F. è rappresentata dal sistema di pagamento in contanti presso gli uffici postali. Per tale modalità è necessario comunicare i codici ABI e CAB dell’ufficio postale prescelto.

A tal proposito, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 03 ottobre 2007, si ritiene necessario sottolineare che, **nel caso di scelta del pagamento in contanti, la relativa riscossione dovrà avvenire entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.**

Le somme non riscosse entro tale data saranno automaticamente accreditate sul conto di tesoreria n. 20353 intestato I.G.E.P.A. (Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni).

5. Si ricorda, infine, che il pagamento a favore di persona diversa dal creditore può essere effettuato solo previa produzione di apposita procura speciale all’incasso. Nel caso di decesso del creditore, invece, la qualità di erede deve essere comprovata con l’acquisizione di apposita documentazione (ALLEGATO 3).

Quanto precede per la massima diffusione agli Enti e Comandi dipendenti.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Col. ammcom s. S.M. Marco AIUTI

ELENCO INDIRIZZI

A	STATO MAGGIORE ESERCITO	00100	ROMA
	STATO MAGGIORE MARINA	00100	ROMA
	STATO MAGGIORE AERONAUTICA	00100	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	00100	ROMA
	COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	00100	ROMA
	COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA	00100	ROMA
	COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	00100	ROMA

E, per diramazione interna

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
 SEGRETERIE VICE DIRETTORI GENERALI
 UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

CAPO DEL I REPARTO
 CAPO DEL II REPARTO
 CAPO DEL III REPARTO
 CAPO DEL IV REPARTO
 CAPO DEL V REPARTO
 CAPO DEL VI REPARTO

SEDE

Documentazione necessaria per il pagamento in favore degli eredi del creditore.

In caso del decesso del creditore, la qualità di erede, ai fini del pagamento delle spese di giudizio, dovrà essere comprovata con la trasmissione della documentazione di seguito elencata:

1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare, anzitutto, la data ed il luogo del decesso del creditore. Dalla dichiarazione sostitutiva deve, inoltre, risultare:

- a) In presenza di disposizioni di ultima volontà:
- l'ultimo testamento (indicare estremi di registrazione e unirne copia autentica);
 - che lo stesso è valido e non è stato impugnato;
 - se vi siano eredi legittimi o riservatari, oltre agli eredi indicati nel testamento.

OPPURE

- b) In assenza di testamento:
- la non esistenza di disposizioni di ultima volontà;
 - l'indicazione di tutti i soggetti cui è devoluta per legge la successione.
- c) La non esistenza di sentenza di separazione personale per colpa.
- d) La non esistenza di sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora sia stata già pronunciata sentenza di separazione consensuale.
- e) Le generalità complete di ciascun erede oltre al luogo di residenza ed al codice fiscale.

2) AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE, qualora tra gli eredi vi siano minori di età.